

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -
Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. VELLA Paola - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso xxxx/2018 proposto da:

SOCIETA' CREDITRICE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in **OMISSIS**, presso lo studio **OMISSIS**, rappresentata e difesa dagli avv **OMISSIS** e **OMISSIS**, per procura speciale allegata al ricorso;

- ricorrente -

contro

DEBITORE A.A., elettivamente domiciliato in **OMISSIS**, presso lo studio **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv. **OMISSIS**, per procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale della Spezia n. xx/15, pubblicato il 9.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/05/2023 dal Cons. rel., Dott. ROSARIO CAIAZZO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CHE:

Il Tribunale della Spezia, con decreto del 9.5.2018, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da **SOCIETA' CREDITRICE** avverso il decreto ex L. n. 3 del 2012 di apertura della liquidazione dei beni di A.A.; ha affermato che la società era priva di interesse ad agire, avendo proposto il reclamo al solo fine di evitare l'estinzione delle procedure esecutive da essa promosse contro il debitore o di evitare il concorso con altri creditori anteriori, e dunque per ragioni di mero fatto, non integranti un risultato utile giuridicamente apprezzabile, posto che il legislatore ha previsto, in analogia con l'art. 51 l.f., che in vista della regolazione concorsuale della situazione di sovraindebitamento, le esecuzioni già iniziate non possano proseguire e che, in presenza di determinati presupposti, la liquidazione provoca gli effetti di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 14 terdecies.

SOCIETA' CREDITRICE ricorre per la cassazione del decreto con un unico motivo. A.A. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CHE:

In via preliminare, ancorchè la questione non sia controversa fra le parti, va affermata la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, del decreto impugnato: questa Corte si è già ripetutamente espressa sul punto, rinvenendo i caratteri della decisorietà e della definitività dei provvedimenti emessi ai sensi della L. n. 3 del 2012 ogni qualvolta, come nella specie, essi siano volti a regolare in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento ed incidano pertanto su diritti soggettivi delle parti (cfr., da ultimo, Cass. nn. 35976/022, 30948/020).

L'**UNICO MOTIVO** del ricorso denuncia violazione dell'art. 100 c.p.c., L. n. 3 del 2012, art. 10, comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies della medesima legge, per aver il tribunale erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo per difetto d'interesse ad agire di **SOCIETA' CREDITRICE**.

Il motivo è fondato.

Va ricordato che l'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione di un provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta che può derivare alla parte dall'eventuale accoglimento della domanda e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata (Cass., n. 27006/07; n. 12952/07; n. 8934/13; n. 20609/13).

Orbene, in via generale, non può dubitarsi dell'interesse attuale e concreto dei creditori di colui che avanzi domanda di accesso ad una delle procedure di cui alla L. n. 3 del 2012, a contestare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di tale domanda, il cui accoglimento potrebbe pregiudicare le loro più svariate ragioni, altrimenti tutelate dall'ordinamento, fra cui certamente rientra anche il diritto a proseguire nell'azione esecutiva individuale già promossa, onde evitare il rischio di dilazione del pagamento (oltre che quello, eventuale, della liberazione del debitore anche nel caso in cui il credito rimanga parzialmente insoddisfatto).

Nè questo interesse viene meno una volta che il giudice di prima istanza abbia emesso il decreto di apertura della procedura, tant'è che i creditori sono legittimati a reclamarlo.

Nella specie **SOCIETA' CREDITRICE** ha, per l'appunto, reclamato il provvedimento di ammissione del proprio debitore alla procedura di liquidazione L. n. 3 del 2012, ex art. 14 ter e ss. gg. lamentando la mancanza dei requisiti richiesti a tal fine dalla legge; ha, in particolare, osservato: i) che A.A. non versava in stato di sovraindebitamento; ii) che la domanda accolta era priva delle indicazioni richieste dall'art. 14 cit. a pena di inammissibilità, in quanto non consentiva di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore; iii) che difettava anche il presupposto della diligenza di quest'ultimo.

L'odierna ricorrente aveva dunque sollevato ben precisi rilievi onde contestare il diritto di A.A. ad accedere alla procedura liquidatoria ed è evidente che, in caso di loro fondatezza, essa avrebbe conseguito il risultato utile, e giuridicamente tutelato, di ottenere, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, la riespansione del proprio diritto a procedere in via esecutiva nei confronti del debitore.

In definitiva, ciò che il tribunale ha totalmente omesso di considerare è che il diritto di **SOCIETA' CREDITRICE** a proseguire l'esecuzione intrapresa avrebbe potuto essere compreso solo nel caso di accertata ricorrenza del contrapposto, ma contestato, diritto di A.A. ad essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento: tanto bastava, pertanto, ad integrare l'interesse ex art. 100 c.p.c. della creditrice

a una pronuncia giudiziale in ordine all'esistenza, o meno, dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio del giudizio al Tribunale della Spezia in diversa composizione, che procederà all'esame del merito del reclamo e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale della Spezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2023

EX PARTE